

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE IN DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE DI MIRANDOLA**

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di ripresa audiovisiva e diffusione tramite sito istituzionale dell'Ente delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale di Mirandola.
2. Il presente regolamento ha, pertanto, lo scopo di favorire la partecipazione della cittadinanza all'attività politica e amministrativa dell'Ente, nonché di normare la materia delle riprese audiovisive delle sedute consiliari pubbliche.

ART. 2 – MODALITA' DI RIPRESA

1. Il Comune effettua le riprese con mezzi ed impianti propri, oppure affidando il servizio a soggetti terzi.
2. Le riprese delle sedute di Consiglio comunale saranno visibili in diretta streaming sul sito istituzionale dell'Ente.
3. Le riprese delle sedute di Consiglio comunale resteranno disponibili sul sito istituzionale dell'Ente per almeno un anno, esclusa la possibilità di effettuare il download dei filmati. Il solo collegamento ipertestuale al filmato potrà essere condiviso sulla pagina Facebook istituzionale del Comune. Allo scadere di tale termine, le registrazioni saranno archiviate su idonei supporti a cura del Servizio Segreteria, Protocollo, Archivio nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 3 - RIPRESA DELLE SEDUTE

1. Le telecamere preposte alla ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo da evitare che il pubblico venga inquadrato, limitandosi a riprendere lo spazio riservato al Consiglio comunale.
2. Il Presidente del Consiglio è l'autorità competente in materia di riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione.
3. Il Presidente del Consiglio ha il compito di:
 - a. vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento e far affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala;
 - b. fornire, all'inizio di ogni seduta, preventiva informazione a tutti i partecipanti in merito all'esistenza di videocamere e alla successiva trasmissione delle immagini, nonché l'avvertenza di rispettare le norme in materia di tutela dei dati personali;
 - c. invitare, all'inizio di ogni seduta, tutti i Consiglieri - ed eventuali altri soggetti autorizzati ad intervenire nella seduta - ad adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele al fine di tutelare l'altrui diritto alla riservatezza;
 - d. togliere la parola all'interveniente, ordinare la sospensione e/o l'annullamento delle riprese audiovisive in caso di disordini in aula e di violazione delle norme in materia di tutela dei dati personali;
 - e. ordinare la sospensione e/o l'annullamento delle riprese audiovisive qualora nell'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti:
 - in seduta segreta ai sensi dell'art. 37 del vigente regolamento del Consiglio Comunale;
 - che richiedano l'esplicito riferimento a dati personali.
 - f. impedire, nei casi sub lett. d) e sub lett. e), la successiva diffusione del materiale.

ART. 4 - AUTORIZZAZIONI



1. Le riprese delle sedute consiliari effettuate dal Comune - o da soggetto affidatario del servizio per conto del Comune - si intendono autorizzate, salvo il caso che il Presidente del Consiglio, o un suo delegato, ne ordini la sospensione e/o l'annullamento e ne impedisca la successiva diffusione.
2. Le riprese audiovisive delle sedute consiliari pubbliche poste in essere da soggetti terzi dovranno essere effettuate in base a quanto previsto dall'art. 37, comma 6, del regolamento del Consiglio comunale, fermi restando i limiti previsti dall'art. 3 del vigente regolamento.

ART. 5 – GESTIONE DEI DISSERVIZI

1. I lavori del Consiglio dovranno procedere e non potranno essere interrotti qualora si verificasse un mal funzionamento del sistema di ripresa audiovisivo.
2. Il Presidente del Consiglio, in questi casi, dovrà attivarsi nel più breve tempo possibile al fine di consentire il ripristino dell'operatività.

ART. 6 – NORME DI RINVIO

1. Le norme del presente regolamento integrano, senza sostituire, le altre disposizioni di legge in materia di tutela del diritto alla riservatezza e tutela del diritto di accesso alla documentazione amministrativa.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento UE 2016/679 (GDPR) e ss.mm. e ii.

ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione, entrerà in vigore nel termine di 15 gg decorrenti dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio.